



Comune di Modigliana
Provincia di Forlì - Cesena

Regolamento trasporto scolastico

Art. 1

Il servizio trasporto scolastico viene organizzato dall'Amministrazione comunale per consentire agli alunni di raggiungere gli edifici scolastici e deve essere richiesto dalla famiglia presso l'Ufficio Servizi scolastici del comune entro il 31 maggio di ogni anno. Le richieste presentate oltre tale data sono accolte solo se compatibili con l'organizzazione del servizio e se non comportano l'istituzione di nuove fermate o di nuovi percorsi.

Il servizio trasporto scolastico viene effettuato solo nei punti di raccolta che saranno definiti di anno in anno in base al numero ed alla residenza degli utenti.

Possono usufruire del trasporto scolastico i ragazzi residenti nel Comune o i non residenti, previo sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di residenza .

Art. 2

L'Amministrazione comunale si riserva di non effettuare alcune corse qualora non venga raggiunto un congruo numero di iscritti oppure se le strade da percorrere non garantiscono condizioni di sicurezza.

I percorsi, le fermate e gli orari saranno stabiliti dal Capo Area competente, di norma entro il mese di agosto e saranno consultabili presso l'Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione.

In base alle esigenze del servizio i percorsi e le fermate potranno essere modificati dal Capo area competente, con comunicazione alle famiglie.

Gli orari come sopra definiti possono essere legati alla condizione delle strade e pertanto sono da considerare orari di massima.

In caso di forza maggiore e di scioperi non si assicura il regolare svolgimento del servizio. In caso di sciopero verrà data preventiva comunicazione alle famiglie.

Art. 3

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare all'Ufficio servizi scolastici formale rinuncia scritta che avrà valore a decorrere dal mese successivo.

Art. 4

Le tariffe mensili per il trasporto sono determinate dalla Giunta comunale. Il pagamento della quota deve essere effettuato nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, presso la Tesoreria comunale.

Nel caso di non accoglimento della domanda per non effettuazione del percorso richiesto, la famiglia può, dietro esplicito invito dell'Amministrazione comunale, effettuare con il proprio mezzo il trasporto dell'alunno anche per un solo viaggio giornaliero. In questo caso l'Amministrazione comunale al termine dell'anno scolastico, provvederà a corrispondere un'indennità chilometrica nella misura di un quinto del costo della benzina verde alla data del 31/1.

Art. 5

Chiunque ritenga di non poter far fronte ai pagamenti della quota può richiedere l'esenzione totale o parziale inoltrando domanda scritta al Sindaco tramite l'assistente sociale allegando la necessaria documentazione.

Tali domande verranno valutate in base al regolamento per l'assistenza economica.

Art. 6

L'autista dello scuolabus, all'orario e nel punto di fermata definito dall'organo competente dell'Amministrazione comunale, fa salire i ragazzi di cui agli elenchi forniti dall'Ufficio servizi scolastici.

Art. 7

All'arrivo presso il plesso scolastico di riferimento gli alunni vengono scaricati nel cortile della scuola.

Al rientro gli alunni vengono fatti scendere alla fermata stabilita e, al momento della discesa, entrano nella custodia e vigilanza del genitore. Il genitore può delegare un altro adulto al ritiro dell'alunno mediante autorizzazione scritta, da consegnare all'autista se valida per un giorno o una settimana o all'Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione se valida per periodi superiori.

Art. 8

Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere prima della salita e dopo la discesa dal mezzo utilizzato per il trasporto scolastico.

Art. 9

Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico organizzato dal comune, devono tenere anche sugli scuolabus un comportamento corretto ed educato.

Dovranno pertanto restare seduti, senza sporgersi dai finestrini, evitare comportamento che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui e seguire le indicazioni e i richiami degli autisti.

Art. 10

L'autista, durante il servizio, non deve lasciare lo scuolabus; pertanto non può aiutare i bambini a salire o a scendere dal mezzo, o ad attraversare la strada.

Art. 11

Qualora sugli scuolabus o automezzi destinati al trasporto, si verificano episodi di comportamento scorretto da parte degli utenti, l'autista comunale dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto all'Amministrazione comunale tramite l'Ufficio Servizi Sociali – pubblica Istruzione, che provvederà quindi ad informare opportunamente la famiglia e si potrà sospendere il servizio di trasporto scolastico agli alunni responsabili delle azioni suddette per un periodo variabile a partire da giorni 3 (tre).

Art. 12

Gli alunni che recheranno danni agli scuolabus, sia all'esterno che all'interno, saranno tenuti al rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale sosterrà per le eventuali riparazioni.

Art.13

I genitori, per ogni informazione e richiesta inerente al servizio di trasporto scolastico, devono rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali – Pubblica Istruzione.

